

previa concessione dei termini intermedi per il deposito del parere dell'esperto, della relazione dell'ausiliario ed, infine, per assicurare il contraddittorio cartolare in vista dell'omologa, in caso di opposizioni.

Va altresì ricordato che nelle more dell'omologazione, in data 24.06.2026, è stata autorizzata ex artt. 25 sexies, II c., e 46 CCII, ad avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 nei confronti di ventiquattro dipendenti, secondo le modalità previste nell'ipotesi di piano di gestione della procedura di licenziamento collettivo con non opposizione dei lavoratori; a sottoscrivere l'accordo sindacale con le organizzazioni sindacali di categoria; a sottoscrivere gli accordi individuali in sede protetta con i singoli lavoratori, nei termini e alle condizioni previste nel piano di gestione della procedura di licenziamento collettivo con non opposizione dei lavoratori; ad effettuare i relativi pagamenti, nei limiti del fondo oneri personale dipendente previsto nel piano concordatario e delle ulteriori voci già stanziare (t.f.r., ratei, ferie, ROL ed altro).

Alla luce del parere dell'esperto, delle dettagliate relazioni dell'ausiliario e delle ampie allegazioni e produzioni offerte tanto in sede di ricorso che di successiva memoria integrativa del 20.07.2026, appaiono corroborate le condizioni ed i presupposti di ammissibilità del richiesto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della Società, che prevede la cessazione dell'attività di unipersonale e la liquidazione dell'intero patrimonio della società, in un arco di tempo compreso tra l'omologazione del concordato semplificato e il 30 aprile 2028 (l'esecuzione della proposta condurrebbe al pagamento integrale delle spese procedurali, dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati sino al grado ex art. 2778 n. 18 c.c., al pagamento dei crediti privilegiati al grado ex art. 2778 n. 19 c.c. in una percentuale pari al 4%, nonché al pagamento dei crediti chirografari, anche degradati, in una percentuale pari al 1,87%).

Se l'insolvenza della società è palese, posto che la stessa si è mostrata pressoché ab origine incapace di adempiere ogni sua obbligazione, l'esperto ha dato atto, nel parere acquisito ex lege in data 30.05.2026, che le trattative sono state condotte in buona fede e che, soprattutto, la proposta di concordato (in virtù della quale, in particolare, si è impegnato irrevocabilmente a mettere a disposizione della Società finanzia esterna per un importo pari a € 100.000,00 a soddisfacimento dei creditori chirografari e a rinunciare agli anticipi da amministratore per un importo pari a € 25.416,00; il sindaco unico si è impegnato a rinunciare al credito di € 25.350,00 per compensi spettanti; il consulente fiscale si è impegnato a rinunciare al credito di € 32.760,00 per compensi spettanti; l'Immobiliare si è impegnata a rinunciare al credito di € 535.893,00 per canoni di locazione e a ridurre i futuri canoni di locazione), ancorché con percentuali di soddisfacimento contenute, risulta vantaggiosa per i creditori rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, che non garantirebbe alcuna percentuale di soddisfacimento per la massa dei creditori chirografari.

Nei limiti della cognizione possibile al collegio sulla base delle risultanze processuali non vi sono elementi di fatto o di giudizio che possano condurre ad una confutazione dell'opinione resa

dall'esperto in ordine alla correttezza delle trattative condotte in sede di composizione negoziata, all'utilità assicurata a ciascun creditore ed, infine, al mancato pregiudizio per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'esame della situazione economico-patrimoniale e finanziaria condotta dall'ausiliario non ha portato all'emersione di debiti sottaciuti, né di scostamenti nella rappresentazione contabile delle grandezze aziendali tali da poter inferire, neppure indirettamente o latamente, atti di frode; d'altro canto, neppure sono state proposte opposizioni sotto il profilo di poste debitorie omesse o risorse occultate.

Infine, sotto il profilo della convenienza, quest'ultima, non diversamente dalla preliminare valutazione operata in sede di c.d. ritualità, è senz'altro riscontrabile, sia pure nei termini, per così dire, deboli, del miglior interesse dei creditori come attualmente declinato dal legislatore nazionale nei meri termini di non pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Tale valutazione, d'altronde, non appare essere inficiata dalle criticità rilevate dall'ausiliario in ordine, in specie, alla valorizzazione delle poste attive della Società (immobilizzazioni materiali, rimanenze e crediti verso clienti), la cui stima (già oggetto di rilevante svalutazione, da parte del perito della Società, rispetto ai valori di mercato), come da ultimo bilancio in atti, secondo la prudentiale prospettazione del rag. (e ciò in ragione della natura di tali poste attive di bilancio, della vetustà di taluni beni, della difficile collocabilità sul mercato dei beni medesimi, della mancata presentazione, nel corso della composizione negoziata della crisi, di soggetti effettivamente interessati a rilevarli a prezzi convenienti), deve essere ridotta, con conseguente decremento dell'ipotizzato valore di realizzo.

Infatti – fermo restando che la svalutazione di tali poste attive, siccome prospettata dall'ausiliario, è stata effettuata per ragioni prudenziali e non già a cagione della denunziata falsità dei dati esposti in bilancio -, deve evidenziarsi, a confutazione della impostazione seguita dall'ausiliario, che medio tempore sono pervenute, da parte di tre diversi operatori di mercato, proposte irrevocabili di acquisto, subordinate alla omologazione della proposta concordataria, di rimanenze di magazzino e di macchinari a valori superiori rispetto ai corrispondenti valori di liquidazione indicati nella relazione estimativa dell'arch. Salvoni, circostanza che conferma la prudenzialità delle valutazioni peritali e la concreta possibilità di conseguire realizzi superiori a quelli assunti nello scenario liquidatorio considerato nel piano concordatario.

Parimenti, è incontestato che, medio tempore, è pervenuta dalla Immobiliare proposta irrevocabile di acquisto, avente ad oggetto beni mobili, impianti, attrezzature e arredi della Società, per un corrispettivo complessivo pari ad euro 7.000,00, subordinatamente all'omologazione del concordato semplificato; che è pervenuto dal un ulteriore impegno di finanza esterna, con il quale lo stesso si obbliga, condizionatamente all'omologazione della procedura, ad apportare la

somma di euro 100.000,00 a copertura delle spese prededuttive della procedura ovvero di eventuali minor realizzi dell'attivo.

Pertanto, l'attivo della procedura a favore dei creditori, stante dette circostanze, risulta incrementato di complessivi euro 186.946,82.

E ciò senza considerare che la Società ha proceduto a raccogliere richieste ulteriori di acquisto di piccole porzioni di magazzino a valori superiori a quelli di perizia con vantaggi a favore del ceto creditorio e che, soprattutto, ha provveduto ad incassare crediti commerciali, godendo di una disponibilità liquida, alla data del 16.07.2026, presente sul c/c, di euro 465.919,49 (tale disponibilità, al 31.03.2026, data della situazione economica, patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso, era di euro 24.167,37), a dimostrazione di come la Società non abbia perseguito una mera liquidazione passiva del patrimonio, ma abbia concretamente operato per preservarne il valore economico nell'interesse dell'intero ceto creditorio.

Deve vieppiù ricordarsi che la Società, in esecuzione del decreto autorizzativo del 24.06.2026, ha tempestivamente dato corso alla procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti, concludendo il relativo iter sindacale e perfezionando la cessazione dei rapporti di lavoro mediante accordi individuali in sede protetta. La procedura ha comportato un costo complessivo in linea con il fondo oneri per il personale dipendente stanziato nel piano concordatario. L'esecuzione dell'operazione ha altresì consentito di conseguire l'obiettivo evidenziato dall'ausiliario, vale a dire la cristallizzazione degli oneri connessi al personale e il conseguente azzeramento del maggior fondo rischi prudenzialmente stimato dal rag. [redacted] in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, con evidente beneficio per la sostenibilità del piano e per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Le descritte circostanze depongono, certo, nel senso della ragionevole fattibilità del piano concordatario, assicurando un'utilità a ciascun singolo creditore (inclusi i creditori privilegiati degradati al chirografo ed i creditori chirografari) e garantendo al ceto creditorio un trattamento migliore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Infine, va considerato che, nei limiti della cognizione possibile nella presente sede, non sono emerse azioni revocatorie, restitutorie o risarcitorie esperibili in sede di liquidazione giudiziale in ragione di fatti specifici, non senza dimenticare che tale scenario è neutro, essendo tali azioni esperibili anche da parte del liquidatore del concordato semplificato stante l'espresso ed attuale richiamo ivi contenuto all'art. 115 CCII, che consente al liquidatore nel concordato con cessione dei beni di svolgere l'azione sociale di responsabilità ed ogni azione diretta al recupero dei crediti.

Pertanto, il risultato di tali azioni non rappresenta un discrimen ai fini della comparazione dei due diversi scenari liquidatori né può essere valorizzato al fine di delineare un pregiudizio per i creditori discendente dall'omologazione della proposta di concordato semplificato.

E', dunque, confermata la convenienza della proposta concordataria, non senza dimenticare che l'omologa del concordato non elide la possibilità per i creditori sociali di esercitare l'azione di responsabilità ad essi spettanti.

Pertanto, anche rispetto ai descritti profili non sono state proposte opposizioni da parte di alcun creditore sociale, circostanza sintomatica della fiducia accordata dall'intero ceto creditorio al piano concordatario della Società.

Ciò posto, il concordato semplificato va omologato ed il liquidatore va designato nella persona dell'avv.to _____ ;

_____ pqm
omologa il concordato semplificato proposto da _____ , con sede legale in _____
_____, via _____ (P.IVA _____), in persona dell'amministratore
unico e legale rappresentante pro tempore, _____ ;
nomina liquidatore l'avv.to _____ c.f. _____ ;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 25 sexies, VI c., CCII.

Bergamo, lì 22 luglio 2026.

Il giudice est.

dr. Luca Verzeni

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta